

POLITICHE E PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI
ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 8 Giugno 2017

Sommario

1.	Premessa.....	2
2.	Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali.....	3
2.1.	Consiglio di amministrazione.....	3
2.2.	Direttore generale.....	3
2.3.	Collegio sindacale.....	3
2.4.	Le Funzioni aziendali coinvolte.....	4
2.5.	Commissione per le operazioni con <i>soggetti collegati</i>	4
3.	Identificazione dei <i>soggetti collegati</i> e delle operazioni con <i>soggetti collegati</i>	5
3.1.	Aggiornamento del perimetro dei <i>soggetti collegati</i>	5
4.	Il perimetro delle operazioni con <i>soggetti collegati</i>	6
5.	Rischio connesso alle operazioni con <i>soggetti collegati</i> . limiti prudenziali e livello di propensione.....	8
6.	Il processo di gestione delle operazioni con <i>soggetti collegati</i>	10
6.1.	Verifica <i>soggetto collegato</i>	10
6.2.	Verifica dei limiti di rischio e statuari.....	10
6.3.	Classificazione dell'operazione.....	10
6.4.	Procedure deliberative.....	11
7.	I processi di controllo.....	14
7.1.	Il monitoraggio dei limiti di rischio.....	14
7.2.	Superamento dei limiti.....	14
7.3.	Il ruolo delle Funzioni <i>Risk Management</i> , di conformità e di <i>Internal Audit</i>	15
8.	La gestione degli altri conflitti di interesse.....	16
8.1.	Gestione delle casistiche ex art. 2391 del codice civile.....	16
8.2.	Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante".....	16
9.	I flussi informativi.....	17
10.	Le segnalazioni di vigilanza.....	17
11.	Adozione, monitoraggio e adeguamento delle <i>Politiche</i>	17
	ALLEGATO – Principali definizioni.....	18

Aggiornamenti e modifiche:

- Delibera del 26 giugno 2012 – Prima applicazione
- Delibera del 19 dicembre 2013 – Aggiornamento
- Delibera del 4 giugno 2014 – Aggiornamento
- Delibera del 8 giugno 2017 – Aggiornamento

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con parti correlate, contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia 263 del 2006 (di seguito anche "Disposizioni"), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate *Disposizioni* che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento stabilisce l'iter di definizione delle procedure deliberative (di seguito "Procedure") e un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con *soggetti collegati*.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le politiche e le procedure deliberative – in termini di soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi – di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, "soggetti collegati").

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Esponenti aziendali:** i componenti gli Organi di amministrazione e controllo della Banca ed il Direttore generale.
- **Commissione per le operazioni con *soggetti collegati*** (di seguito "Commissione"): l'organo collegiale, aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 maggio 2017, con cui sono stati individuati 3 Amministratori indipendenti – ovvero amministratori, che non siano controparte o *soggetto collegato* e non abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto della Banca – quali componenti effettivi e uno, munito dei medesimi requisiti dei precedenti, quale supplente qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione. La *Commissione* è individuata, ai sensi delle *Disposizioni*, quale destinataria dei compiti dalle stesse attribuiti agli amministratori indipendenti.

Ulteriori definizioni rilevanti prese a riferimento nel documento sono riepilogate in allegato.

Le *Procedure* riportate nel presente documento sono state approvate dal Consiglio di amministrazione della Banca, acquisito il parere vincolante da parte della *Commissione* e del Collegio sindacale, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle *Procedure* a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, la *Commissione* ed il Collegio sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare, la funzione di *Compliance* ha verificato la conformità delle presenti *Procedure* alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;

La Direzione assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle unità organizzative competenti.

Inoltre, ad integrazione delle citate *Procedure*, conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di riferimento, nel presente documento sono definite le "Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di *soggetti collegati*" (di seguito "Politiche") con le quali la Banca formalizza e adotta i principi e le regole applicabili alle operazioni con *soggetti collegati*, in osservanza alle prescrizioni normative applicabili.

Le presenti *Politiche* e *Procedure* e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Banca www.bccvalledeltorto.it.

2. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di *soggetti collegati*, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di organi e funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1. Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle presenti *Politiche* e degli indirizzi per la relativa applicazione. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- definisce il livello di propensione al rischio connesso alle operazioni con *soggetti collegati*, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto al patrimonio di vigilanza, verso la totalità dei *soggetti collegati*;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i *soggetti collegati*, oltre la quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso *soggetti collegati* ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di amministrazione e, qualora emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei *soggetti collegati* e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso *soggetti collegati*;
- delibera le operazioni con *soggetti collegati* nel rispetto delle *Disposizioni* contenute nelle *Procedure* e nelle *Politiche*.

Nell'ambito del Consiglio di amministrazione, la *Commissione* per le operazioni con *soggetti collegati* è designata a intervenire nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con *soggetti collegati*, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nelle procedure deliberative e nelle *Politiche*. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, la *Commissione* è interessata già nella fase istruttoria ed ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca.

2.2. Direttore generale

Il Direttore generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con *soggetti collegati*, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di amministrazione. In particolare, il Direttore generale:

- propone al Consiglio di amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio connesso alle operazioni con *soggetti collegati*, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Consiglio di amministrazione le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso *soggetti collegati* ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle *Politiche* e delle *Procedure*;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con *soggetti collegati*, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso *soggetti collegati*;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con *soggetti collegati*, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto alla *Commissione* nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con *soggetti collegati*.

2.3. Collegio sindacale

Il Collegio sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con *soggetti collegati* ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio sindacale si avvale delle funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi. In particolare, il Collegio sindacale svolge le seguenti attività:

- rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità delle *Politiche* a conseguire gli obiettivi delle *Disposizioni*, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di amministrazione e in occasione di revisioni successive;
- supporta il Consiglio di amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali la *Commissione* ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli organi competenti.

2.4. Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con *soggetti collegati* sono coinvolte le seguenti funzioni aziendali:

- **Funzioni proponenti / Segreteria Fidi / Filiali:** diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con *soggetti collegati*;
- **Ufficio organizzazione / Segreteria:** gestisce il perimetro dei *soggetti collegati*, mediante la loro identificazione ed il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti;
- **Ufficio crediti:** in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, gestisce il censimento dei *soggetti collegati* nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti, e cura la reportistica per gli organi superiori;
- **Ufficio contabilità:** cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso i *soggetti collegati* a Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- **Risk Manager, funzione di conformità e funzione Internal Audit:** sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso *soggetti collegati* ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

2.5. Commissione per le operazioni con *soggetti collegati*

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli "Amministratori indipendenti", coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. Essi svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso *soggetti collegati*, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti *Procedure* e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con *soggetti collegati*, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di "operazioni di maggiore rilevanza", attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con *soggetti collegati* poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con *soggetti collegati* di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle *Disposizioni*, le BCC non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il consiglio di amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il consiglio è chiamato a deliberare¹.

Per assicurare la dialettica ritenuta necessaria a una corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, come anticipato in premessa, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 19 maggio 2017, ha nominato una Commissione formata da 3 Amministratori "indipendenti"², individuati nei sigg.ri LUZIO Gaetano, GRECO Antonino e LUPO Giuseppe, quali componenti effettivi e BANGA Matteo come componente supplente, munito dei medesimi requisiti dei precedenti, al fine di garantire il funzionamento della *Commissione* anche qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce alla *Commissione* il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con *soggetti collegati*, nei limiti del ruolo attribuito agli "Amministratori indipendenti" dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, alla *Commissione* è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio sindacale, un *budget* annuo di euro 10 mila.

¹ Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo definiti dall'art. 32 dello statuto.

² Individuati tra gli amministratori non componenti dell'eventuale Comitato Esecutivo o non destinatari di deleghe.

3. Identificazione dei *soggetti collegati* e delle operazioni con *soggetti collegati*

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei *soggetti collegati* sia *ex ante*, ossia prima e indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i *soggetti collegati*, sia *ex post*, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti non già censiti come *soggetti collegati*.

In particolare, nell'individuare i soggetti collegati, la Banca fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse (mappatura *ex ante*);
- alle dichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali in merito ai relativi soggetti connessi. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte della Banca, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura *ex ante*);
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (mappatura *ex post*). La mappatura *ex post* deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base degli indici fattuali e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

In tale prospettiva, le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi e il dovere di informarli sull'obbligo di censimento degli stessi presso la Banca.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei *soggetti collegati*:

- nel caso di mappatura *ex ante*, l'ufficio organizzazione / segreteria informa la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi al momento in cui essi vengono censiti;
- nel caso di mappatura *ex post*, le unità operative (filiali) informano i soggetti collegati rilevati *ex post*, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei *soggetti collegati*, comunicando all'ufficio organizzazione / segreteria, il quale a sua volta, accertata con la parte correlata, la connessione con il soggetto rilevato *ex post*, informa la parte correlata e le fa sottoscrivere la dichiarazione opportunamente aggiornata.

L'ufficio organizzazione / segreteria cura la tenuta dell'elenco dei *soggetti collegati* e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui *soggetti collegati* devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di *soggetti collegati* ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalatici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con *soggetti collegati* e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le *Procedure* richieste dalle *Disposizioni*.

3.1. Aggiornamento del perimetro dei *soggetti collegati*

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle *Disposizioni* è necessario tenere costantemente aggiornato il perimetro dei *soggetti collegati* della Banca.

A tale proposito, è responsabilità del singolo esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei *soggetti collegati*. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'esponente.

4. Il perimetro delle operazioni con soggetti collegati

Costituisce operazione con *soggetti collegati*, ai sensi delle *Disposizioni*, "la transazione con *soggetti collegati* che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. A titolo esemplificativo, sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti di beni;
- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta;
- finanza per la clientela;
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzione del personale.

Non si considerano operazioni con *soggetti collegati*:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo."

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con *soggetti collegati* sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con *soggetti collegati* si distinguono in:

- a) **Operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione. Sono, altresì, da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo *soggetto collegato*, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

- b) **Operazioni di minore rilevanza**, le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.
- c) **Operazioni ordinarie**, ossia operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Si possono qualificare come operazioni ordinarie le operazioni, diverse da quelle di maggiore rilevanza, che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- rientrano nella normale operatività della Banca (quali ad es. aperture di conto corrente, rilascio di carte bancomat e carte di credito, concessione di finanziamenti, operazione di finanza per la clientela, prestazione di servizi di incasso e pagamento, di investimento, di ricezione e trasmissione di ordini, etc.) per la quale sono previsti un processo/ruoli/poteri delegati determinati;
- prevedono l'applicazione di un sistema di costi e condizioni, quali tassi, durata, commissioni e ogni altro onere:
 - definite per i soci, qualora i *soggetti collegati* rivestano tale qualità;
 - applicati alle varie categorie di soggetti sulla base di specifiche convenzioni adottate, documentabili attraverso i fogli informativi;
 - di mercato, purché oggettivamente rilevabili e documentabili;
- non hanno importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- prevedono l'utilizzo di schemi contrattuali *standard* normalmente in uso per operazioni della specie.

Le previsioni richiamate trovano applicazione anche con riferimento a operazioni di raccolta, indipendentemente dalla forma tecnica, definite con i *soggetti collegati* a condizioni *standard*, intendendosi per tali quelle in linea con le condizioni normalmente applicate (tassi, durata, commissioni, etc.), tempo per tempo vigenti.

Non sono, dunque, mai "ordinarie" le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di "maggiore rilevanza", gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Le Funzioni proponenti individuano il carattere di "ordinarietà" dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse richiamano, nella proposta di delibera, gli elementi che comprovano il carattere di "ordinarietà" evidenziando i necessari riferimenti interni.

- d) Operazioni di importo esiguo, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:
- per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di euro, la soglia di 250.000 euro;
 - per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di euro, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti *Procedure* deliberative le operazioni con *soggetti collegati* di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario. Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le *Procedure*, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti *Procedure* le operazioni di importo esiguo, ossia quelle operazioni concluse con *soggetti collegati* il cui controvalore non è superiore ai 250.000 euro.

5. Rischio connesso alle operazioni con *soggetti collegati*: limiti prudenziali e livello di propensione

Per rischio connesso alle operazioni con *soggetti collegati*, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio³ assumibili nei confronti di *soggetti collegati*, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di *soggetti collegati*.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

In conformità a quanto previsto dalle *Disposizioni*, alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono, inoltre, incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Sulla base delle *Disposizioni*, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei *soggetti collegati* deve essere contenuta entro il limite del 5% in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca (PdV).

Da tale limite deve essere escluso il fido massimo concedibile all'esponente aziendale socio, stabilito dall'assemblea entro il limite massimo del 5% del PdV (ex. art. 30 Statuto – cfr. Titolo V, Cap. 5, Par. 4 Circ. 263/06⁴).

In coerenza con le finalità istituzionali nonché con le politiche interne che definiscono la propensione al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei *soggetti collegati* improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con *soggetti collegati*,
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito delle presenti *Politiche*, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio. In particolare, la Banca definisce una propria propensione al rischio complessiva e limiti per gruppo di *soggetti collegati*.

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso *soggetti collegati* ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei *soggetti collegati*.

Tale livello viene definito con delibera del Consiglio di amministrazione considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto, riportati nell'ambito della *Procedura* e sintetizzati nella tabella che segue. Contestualmente, il Consiglio di amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "soglia di allerta") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di *soggetti collegati*, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio, come esposto nel paragrafo successivo.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con *soggetti collegati*.

³ Per "attività di rischio", ai sensi della Disposizioni, si considerano le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Ai fini della relativa considerazione nell'ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività contestate, dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l'esposizione è ricondotta per l'intero ammontare in capo alla controparte – soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni contrattuali l'obbligazione massima assumibile dalla controparte – soggetto collegato risulti inferiore all'intero importo disponibile, la Banca segnalante può utilizzare tale minore importo.

⁴ "Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino alla concorrenza del limite prudenziale applicabile all'esponente in base al par. 1. Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza [...]"

La Relazione illustrativa che accompagna la proposta disciplina evidenzia che "La disciplina in questione si applica anche alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettive, con alcune eccezioni fondate sulle finalità mutualistiche di queste categorie di banche. Nel caso delle banche di credito cooperativo, rileva la circostanza che gli esponenti aziendali – categoria di soggetti cui, come detto, si applicano limiti stringenti alle attività di rischio – sono anche tipicamente soci della banca, ossia i soggetti a favore dei quali deve orientarsi prevalentemente l'attività creditizia. L'esclusione delle attività di rischio verso esponenti aziendali soci viene peraltro limitata alla misura del fido massimo ordinariamente concedibile dalla banca ai propri soci: la parte eccedente verrebbe invece computata nei limiti."

A differenza delle altre banche, la parte correlata esponente e socio può pertanto assumere posizioni di rischio personali verso la BCC entro il limite determinato dall'assemblea (max. 5% PdV), in aggiunta al limite di carattere generale stabilito per i soggetti collegati (ulteriore 5% PdV).

Da precisare, infine, che il mancato utilizzo del *plafond* personale non estende il "margine disponibile" utilizzabile, che rimane pertanto confermato nella misura del 5% del PdV come previsto per la generalità dei soggetti collegati.

Descrizione	Limite
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei <i>soggetti collegati</i> della Banca determinato dal Consiglio di amministrazione	5 milioni di euro
Soglia di attenzione	3,5 milioni di euro
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti di un singolo gruppo di <i>soggetti collegati</i>	5% del Patrimonio di Vigilanza
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei singoli esponenti aziendali soci, determinato annualmente dall'assemblea ordinaria nella misura massima del 5%, cui si aggiunge il limite di rischio previsto dalla normativa di vigilanza nei confronti dei relativi soggetti connessi	Fido massimo assembleare per l'esponente socio: 780.000,00 euro e 5% del PdV per i relativi soggetti connessi
Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli Amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Tale limite non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.	Vedi art. 35 Statuto sociale

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 42 comma 7 dello Statuto, *non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.*

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a *soggetti collegati* (indipendentemente dai singoli limiti), allorché il totale delle attività di rischio verso la totalità dei *soggetti collegati* risulti prossimo alla soglia di allerta definita dal Consiglio di amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

In fase istruttoria dovrà, quindi, essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite, inoltre, devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di supero dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di *soggetti collegati* o di supero del limite complessivo di rischio definito, è vietata la concessione di nuove attività di rischio (fatto salvo quanto a riguardo previsto nel successivo par. 6.2), né sono consentiti sconfinamenti.

6. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati

Il processo di gestione delle operazioni con *soggetti collegati* si articola nelle fasi di seguito descritte.

6.1. Verifica *soggetto collegato*

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la funzione proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe o accedendo a sistema informativo, se la controparte è un *soggetto collegato* rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con *soggetti collegati*.

6.2. Verifica dei limiti di rischio e statuari

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di *soggetti collegati*, la funzione proponente verifica, preventivamente, il rispetto dei limiti definiti nelle presenti *Politiche*.

Tale verifica viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione del rischio⁵.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di *soggetti collegati*, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti l'operazione non può essere eseguita.

In tale circostanza, la funzione proponente informa tempestivamente il Direttore generale dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un *report* in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

L'operazione non può essere eseguita anche qualora la stessa determini il supero del limite complessivo definito dal Consiglio di amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso *soggetti collegati*. L'ufficio monitoraggio crediti comunica periodicamente (trimestralmente) alle strutture aziendali competenti la posizione aziendale a riguardo e, tempestivamente, il supero della soglia di allerta individuata o l'eventuale sfioramento del limite.

In entrambe le ipotesi, il Direttore generale, sulla base di motivata proposta da parte della funzione proponente, svolge ulteriori approfondimenti, al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai *soggetti collegati* ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore⁶.

Nel caso di stipula di contratti di appalto per opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale la funzione proponente deve preliminarmente verificare il rispetto del limite statutario definito.

6.3. Classificazione dell'operazione


Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e statuari ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la funzione proponente:

- verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, se il soggetto connesso risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle *Procedure*;
- constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto connesso;
- nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par. 4 c) e, pertanto, anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle *Procedure*.

A maggiore chiarezza, di seguito si riporta una tabella esemplificativa.

⁵ Ai sensi delle "Politiche di gestione del rischio di credito" approvate dal Consiglio di amministrazione, la Banca persegue l'obiettivo di contenere il rischio di credito anche attraverso l'acquisizione di specifiche garanzie a corredo. Nelle "Politiche di erogazione e gestione del Credito" la Banca ha individuato come tipologie di garanzie accettabili le garanzie ipotecarie, reali finanziarie e personali. La Circolare 263/2006 tratta il tema "garanzie" nel più ampio contesto delle "tecniche di attenuazione del rischio di credito", altrimenti definito come "CRM", ovvero "Credit Risk Mitigation" (Mitigazione del Rischio di Credito). In tale contesto, la normativa individua le specifiche tipologie di garanzia riconosciute ai fini della CRM e introduce il concetto di "ammissibilità", ovvero definisce i requisiti che queste devono possedere al momento della loro acquisizione - e che devono essere mantenuti durante tutta la durata delle stesse - per essere utilizzate ai fini della mitigazione del rischio con benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale. A tale riguardo, la Banca ha adottato un sistema per la gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che consente di presidiare efficacemente l'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo delle garanzie. I riferimenti normativi interni relativi ai principali requisiti di ammissibilità, nonché la descrizione dei processi relativi all'acquisizione e sorveglianza delle garanzie, sono ampiamente illustrati nel regolamento specifico "Disposizioni attuative del credito: acquisizione e sorveglianza delle garanzie ammissibili ai fini regolamentari" a cui si fa esplicitamente rinvio.

⁶ Ai sensi della disciplina vigente in materia di concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.



La funzione proponente, ove lo ritenga opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo rispetto ai criteri di individuazione sanciti al par. 4 a), può modificare la classificazione dell'operazione con *soggetti collegati* attribuendo alla medesima la maggiore rilevanza.

La segreteria fidi esegue un ulteriore controllo sulla corretta classificazione dell'operazione ed individuazione dell'ambito normativo.

6.4. Procedure deliberative

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con *soggetti collegati*, l'unità operativa (filiale) responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle *Disposizioni*, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle *Disposizioni* e già richiamati.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle operazioni ordinarie, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa;
- tipologia di controparte.

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- condizioni: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- importo: sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- tipologia: sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- frequenza: sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

6.4.1. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

Le UO incaricate (filiali), ai sensi dei regolamenti interni della Banca, di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti *Procedure*;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;

- in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Il responsabile della segreteria fidi si attiva per inoltrare alla *Commissione* le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

La *Commissione* ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. La UO (filiale), che provvede all'istruttoria, è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza della *Commissione*. Questa esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla *Commissione* spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, la *Commissione* ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, dal supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione Siciliana o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del *budget* di spesa alla stessa attribuito.

La *Commissione* formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- la *Commissione* deve ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative e un flusso informativo completo e tempestivo già nella fase istruttoria. Essa ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;
- per tali operazioni, qualora la *Commissione* abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio sindacale. In tale evenienza, il responsabile della segreteria fidi:
 - rende apposita informativa sull'operazione al Collegio sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
 - trasmette al Consiglio di amministrazione i pareri rispettivamente formulati dalla *Commissione* e dal Collegio sindacale.

6.4.2. Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con *soggetti collegati* deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte della *Commissione*.

Relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di amministrazione⁷. Il parere della *Commissione* e l'eventuale parere richiesto al Collegio sindacale vengono trasmessi al Consiglio di amministrazione ed allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante la *Commissione* e/o il Collegio sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

Le operazioni di minore rilevanza vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante della *Commissione* (anche in questo caso, da allegare alla delibera⁸) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre-delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione delibere l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dalla *Commissione*.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi prima indicati (riconciliabilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo al Consiglio di amministrazione, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

⁷ Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea

⁸ Cfr. nota precedente.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con *soggetti collegati* venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'Organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza		Maggiore rilevanza
			Ordinarie	Non ordinarie	
Pre-deliberativa	Coinvolgimento della <i>Commissione</i> nella fase delle trattative e dell'istruttoria	–	–	–	✓
	Informativa verso la <i>Commissione</i>	–	–	✓	✓
	Eventuale assistenza	–	–	✓	✓
	Formulazione, da parte della <i>Commissione</i> , di un parere preventivo non vincolante all'Organo deliberante e rappresentazione eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria all'Organo deliberante	–	–	✓	✓
	Formulazione di un parere preventivo, non vincolante, anche del Collegio sindacale, qualora la <i>Commissione</i> abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi	–	–	–	✓
Deliberativa	Trasmissione del parere della <i>Commissione</i> e dell'eventuale parere richiesto al Collegio sindacale all'Organo deliberante	–	–	✓	✓
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	–	–	✓	✓
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione	✓	✓	✓	✓
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo della <i>Commissione</i> e/o del Collegio sindacale	–	–	–	✓

6.4.3. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con *soggetti collegati* che siano esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti *Procedure*:

- con riferimento alla "fase pre-deliberativa":
 - alla *Commissione* viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Alla stessa deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta. La *Commissione* individua le lacune e/o inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare;
 - in caso di operazioni di maggiore rilevanza, la *Commissione* è coinvolta anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con l'astensione dell'Amministratore o del Sindaco interessato e con il voto favorevole di tutti i membri del Collegio sindacale); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato della *Commissione* purché la stessa fornisca:
 - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In tal caso, l'esponente deve rendere edotto il Consiglio della propria particolare situazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari.

In caso di assenza di un Sindaco, non si potrà dar corso all'operazione deliberata fino a quando non si sia acquisito il voto favorevole del Sindaco assente, da formalizzare in un documento scritto e facendola constare alla prima riunione utile.

7. I processi di controllo

7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei limiti prudenziali sanciti nelle presenti *Politiche*, assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con *soggetti collegati*.

L'assunzione dei rischi avviene, pertanto, mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, il *Risk Manager*:

- supporta il Direttore generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente alle operazioni con *soggetti collegati*, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- collabora con le funzioni competenti per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso *soggetti collegati* nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- supervisiona l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di *soggetti collegati* è aggiornato a livello applicativo su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei grandi rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dal *Risk Manager* è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione.

Il *Risk Manager* rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei *soggetti collegati*, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di superamento della soglia di allerta definita, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a *soggetti collegati*.

Fermo il ruolo responsabile del *Risk Manager*, è comunque compito di ciascuna unità organizzativa coinvolta in operazioni con *soggetti collegati* verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti *Politiche* e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei *soggetti collegati*. In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con *soggetti collegati*,
- le *Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie*, adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel *Codice etico* adottato dalla Banca.

7.2. Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso *soggetti collegati* deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di *soggetti collegati*, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei *soggetti collegati*.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

Il *Risk Manager* supporta nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, sentito il Collegio sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

7.3. Il ruolo delle Funzioni *Risk Management*, di conformità e di *Internal Audit*

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con *soggetti collegati*, un ruolo significativo è attribuito alle funzioni di conformità e di *Internal Audit*.

La Funzione di *Risk Management* cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con *soggetti collegati*, verifica il rispetto dei limiti assegnati, controlla la coerenza dell'operatività con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

La funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di *Procedure* e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la funzione di conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle *Procedure* e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli Organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui *soggetti collegati*;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La funzione di *Internal Audit* valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie alle UO competenti, al Direttore generale, al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale;
- riferisce periodicamente agli Organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con *soggetti collegati* e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il piano annuale definito.

8. La gestione degli altri conflitti di interesse

8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del codice civile

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci⁹ della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile. Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori e Sindaci o rispetto alle quali si ravvisa un interesse da parte dei citati esponenti, esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società in cui gli Amministratori e/o i Sindaci ricoprono l'incarico di sindaco supplente;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale¹⁰;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

In tali fattispecie l'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In tal caso, la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione.

Nei casi di inosservanza di quanto sopra detto, e nel caso di deliberazioni del Consiglio adottate con il voto determinante dell'Amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano arrecare danno alla Banca, possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti.

L'Amministratore risponde dei danni derivati alla Banca dalla sua azione od omissione. L'Amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla Banca dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

8.2. Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"

In aggiunta agli esponenti aziendali identificati nell'ambito dei *soggetti collegati*, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle *Politiche di remunerazione e incentivazione*.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

⁹ In tali fattispecie risulta altresì applicabile la disposizione dell'art. 44 dello statuto

¹⁰ In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco.

9. I flussi informativi

La Banca si è dotata di un sistema di *reporting* al fine di consentire agli Organi di governo e controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Per quanto riguarda l'informativa interna agli organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con *soggetti collegati*, Organo deliberante);
- una comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale la *Commissione* ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali la *Commissione* e/o il Collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- un'informativa periodica, in forma aggregata, in merito alle operazioni con *soggetti collegati*, diverse dalle "operazioni di importo esiguo", per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle *Procedure*;

La responsabilità di predisposizione delle informative elencate è attribuita all'ufficio crediti.

10. Le segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso *soggetti collegati* sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

L'ufficio contabilità ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

11. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle *Politiche*

Le presenti *Politiche* sono approvate dal Consiglio di amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante da parte della *Commissione* e del collegio sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di *soggetti collegati*.

Prima dell'approvazione la Funzione di conformità ha il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle *Politiche*, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di *soggetti collegati* attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei *soggetti collegati*.

Il presente documento viene comunicato all'Assemblea dei soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il Consiglio di amministrazione della Banca approva le presenti *Politiche*, delegando al Direttore generale la predisposizione di misure idonee a darne attuazione.

Il presente documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/Disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.

ALLEGATO – Principali definizioni

- parte correlata: gli esponenti aziendali;
- soggetti connessi:
 - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una *parte correlata*;
 - gli stretti familiari¹¹ di una *parte correlata* e le società o le imprese controllate da questi;
- soggetti collegati: l'insieme costituito da una *parte correlata* e da tutti i soggetti ad essa connessi. In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una *parte correlata*, per quanto non si tratti di *soggetti collegati* ai sensi delle *Disposizioni*, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.
- operazioni con *soggetti collegati*: le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con *soggetti collegati*:
 - quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Le operazioni con *soggetti collegati* si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):
 - i. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
 - ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

 - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

 - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono altresì da considerare operazioni di *maggiore rilevanza* le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa parte correlata, o con soggetti connessi ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

- Operazioni di minore rilevanza: le operazioni concluse con *parti correlate* e soggetti connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.
- Operazioni di importo esiguo: le operazioni il cui controvalore non eccede la soglia di 250.000 euro.

¹¹I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di questo.